

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 189

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per persone non autosufficienti di età inferiore a 65 anni del distretto socio sanitario n. 1 di Vibo Valentia - Fondi per la non autosufficienza (FNA) 2013/2014 - CIG 7762775C92

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 22 (ventidue) del mese di maggio presso la Sede Municipale del Comune Capofila del distretto n. 1 di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Giuseppe Piccoli, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796), giusto Decreto n. 7 del 20 marzo 2019 del Commissario Prefettizio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- 2) il dott. Aldo Longo (codice fiscale LNG LDA 81E04 G317P), nato a Paola (CS) il 04 maggio 1981, ivi residente alla Via Serricella, n. 13, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Cooperativa a responsabilità limitata "ADISS Multiservice" – Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Paola (CS),


ADISS MULTISERVICE scs
RESPONSABILE LEGALE
Avv. Aldo Longo

Via Rione Colonne n. 19, (Partita IVA 02699110785), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza (CS), in data 14 aprile 2005, con il numero R.E.A. 183629, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e depositato agli atti; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione Dirigenziale n. 35 del 17 gennaio 2019 (n. 8/2019 del registro del Settore 2 – Politiche Sociali), è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta tramite sistema MEPA con richiesta di offerta (R.D.O.), per l'affidamento della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani non autosufficienti di età inferiore a 65 anni del distretto socio sanitario n. 1 di Vibo Valentia, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'importo complessivo di €. 88.387.37 (euro ottantottomilatrecentoottantasette/37) comprensivo di IVA di legge e di ogni altro onere;
- che con la stessa determinazione n. 35 del 17 gennaio 2019, sono stati approvati il capitolato e il bando di gara ed è stata impegnata la spesa necessaria per l'esecuzione del servizio anzidetto;
- che la durata del servizio, sarà in dipendenza delle ore complessive da rendere rapportate al numero effettivo degli assistiti;
- che con determinazione dirigenziale n. 552 del 12 aprile 2019 (n. 128/2019

del registro del Settore 2 - Politiche Sociali), previa verifica dei requisiti di legge, sono stati approvati gli atti di gara dei giorni 13 febbraio 2019, 13 e 14 marzo 2019 e, conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto, in favore della Cooperativa Sociale ADISS Multiservice, che ha riportato il punteggio di 96,40/100, alle condizioni richieste dagli atti di gara ed a quelle aggiuntive riportate nell'offerta tecnica;

- che l'importo complessivo di aggiudicazione è pari ad €. 84.100,00 (euro ottantaquattromilacentotrenta/00) per un numero complessivo di ore pari a 5.612 (ore cinquemilaseicentododici);

- che la Cooperativa ha dichiarato che i costi per la sicurezza aziendale, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., compresi nell'offerta, sono pari ad €. 1.330,00 (euro milletrecentotrenta/00);

- che la spesa necessaria per l'affidamento del servizio, interamente finanziato dalla Regione Calabria con il Fondo per la non autosufficienza, anni 2013 e 2014 – Progetto Rocca, risulta registrata sul bilancio comunale, secondo le modalità riportate nella citata determinazione n. 35 del 17 gennaio 2019;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che in data 24 aprile 2019, l'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, comunicava che a carico della Cooperativa ADISS Multiservice – Società Cooperativa Sociale e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo D.Lgs. n.



ADISS MULTISERVICE scs
RESPONSABILE LEGALE
Avv. Aldo Longo

159/2011 e s.m.i.;

- che è stato richiesto, on line, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Cooperativa, emesso, con esito positivo, dalla sede INAIL con prot. n. 15607204 e valido sino al 16 luglio 2019;
- che, stante l'urgenza, in data 13 maggio 2019, è stato autorizzato, a mezzo pec, l'avvio del servizio sotto riserva di legge;
- che il servizio è stato avviato in data 20 maggio 2019, giusta comunicazione di inizio servizio, anticipata a mezzo pec, in data 17 maggio 2019, dal Legale rappresentante della Cooperativa, dott. Aldo Longo, agli atti prot. n. 23529 del 21 maggio 2019;
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 2 – Politiche Sociali.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato di gara, allegato al presente atto in formato digitale.

Articolo 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale

rappresentante della Cooperativa, dott. Aldo Longo, ha dichiarato che la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della



ADISS MULTISERVICE scs
RESPONSABILE LEGALE
Aldo Longo



Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 4: Oggetto del contratto.

Il Comune conferisce alla Cooperativa Sociale denominata "ADISS Multiservice", nella persona del Legale rappresentante, dott. Aldo Longo, che accetta, l'esecuzione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per persone non autosufficienti di età inferiore a 65 anni del distretto socio assistenziale n.1 composto dai Comuni di: "Vibo Valentia, Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, S. Costantino Calabro, S. Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Stefanaceni".

Articolo 5: Caratteristiche del servizio e modalità delle prestazioni.

Le prestazioni saranno effettuate con le modalità previste dall'Art. 4 del Capitolato di gara.

Il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) deve essere organizzato in modo da garantire la massima fruibilità da parte dei cittadini.

Articolo 6: Durata e orario del servizio.

Il servizio, avviato in data 20 maggio 2019, ha una durata approssimativa di mesi sei e comunque sino al completamento delle 5.612 ore (ore cinquemilaseicentododici) da rendere rapportate al numero effettivo degli assistiti.

Giusta comunicazione di inizio servizio, anticipata a mezzo pec in data 17 maggio 2019 dal Legale rappresentante della Cooperativa, dott. Aldo Longo, e acquisita agli atti del Comune, in data 21 maggio 2019, prot. n. 23529.

Il servizio dovrà essere assicurato nei giorni feriali, di norma nella fascia

oraria mattutina e, in caso di necessità, anche in quella pomeridiana e comunque nell'arco orario compreso fra le ore 8.00 e le ore 19.00. In caso di festività infrasettimanale il servizio, eventualmente non prestato, va recuperato nell'arco del mese o nel primo mese successivo. In entrambi i casi l'effettuazione delle prestazioni sarà concordata con il servizio sociale professionale del Comune di appartenenza.

Articolo 7: Compenso del Servizio.

Il compenso stabilito per l'affidamento del servizio, è pari ad €. 84.100,00 (euro ottantaquattromilacentotrenta/00), oltre IVA al 5%.

I costi per la sicurezza aziendale, compresi nel prezzo offerto, sono pari ad €. 1.330,00 (euro milletrecentotrenta/00).

Il pagamento verrà corrisposto in base all'effettivo servizio svolto nei Comuni del Distretto ed avverrà esclusivamente tramite versamento sul conto corrente dedicato, comunicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i..

Il Comune provvederà, di norma, al saldo delle fatture entro il termine gg. 60 (sessanta) dalla data della loro presentazione, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - (art. 11 del Capitolato).

La Cooperativa, istituita ai sensi della legge n. 381/1991, ONLUS di diritto ai sensi dell'art.10, comma 8, del D.Lgs n. 460 del 1997, con riferimento ai servizi socio assistenziali affidatigli, dichiara che fatturerà applicando obbligatoriamente la nuova aliquota IVA al 5%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 960-963 dell'entrata in vigore della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); giusta comunicazione del Legale rappresentante della Cooperativa acquisita agli atti del Comune.



ADISS MULTISERVICE scs
RESPONSABILE LEGALE
Avv. Aldo Longo

Articolo 8: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.;

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte della Cooperativa di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto;

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG **7762775C92** assegnato all'intervento.

Articolo 9: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi dei conto correnti sono i seguenti:

conto corrente n. 107043 – BCC Credito Cooperativo Mediocрати S.c.a. –
Filiale di Paola – IBAN: IT54E0706280850000000107043

conto corrente n. 65763971 – Banco Posta Impresa – Filiale di Paola
IBAN: IT20R0760116200000065763971

Le persone delegate ad operare sui conti correnti sopra indicati sono i signori:

- Longo Aldo (codice fiscale LNG LDA 81E04 G317P), nato a Paola (CS) il 04 maggio 1981;
- Longo Fabio (codice fiscale: LNG FBA 82R18 G317N), nato a Paola (CS) il 18 ottobre 1982.

Giusta dichiarazione resa dal Legale rappresentante della Cooperativa, dott. Aldo Longo, anticipata via pec, in data 16 maggio 2019 e depositata agli atti del Comune.

Articolo 10: Obblighi della Cooperativa.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate nel disciplinare, nel capitolato di gara e nelle modalità aggiuntive ed organizzative proposte ed indicate nell'offerta tecnica presentata dalla Cooperativa in sede di gara.

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 11: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune inoltre ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) mancato avvio del servizio;
- b) frode nell'esecuzione dei lavori;



ADISS MULTISERVICE scs
RESPONSABILE LEGALE
Avv. Aldo Longo

- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
- f) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- g) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale.
- h) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penalità previste nell'articolo 13 del Capitolato di gara.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", sottoscritto in data 08 novembre 2017, presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti della Cooperativa, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le

ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 12: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità, stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

Articolo 13: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e la Cooperativa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il Foro competente, sarà quello di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 14: Divieto di cessione del contratto.



ADISS MULTISERVICE scs
RESPONSABILE LEGALE
Avv. Aldo Longo



Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15: Subappalto.

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione del servizio o di parte delle prestazioni oggetto dello stesso (art. 22 del Capitolato).

Articolo 16: Cauzione definitiva.

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 4.205,00 (euro quattromiladuecentocinque/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 731223860, rilasciata, in data 29 aprile 2019, dalla compagnia "Allianz Assicurazioni S.p.A.", Agenzia 681- Paola (CS).

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, la Cooperativa ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione ISO 9001:2015, n. 8646-A, rilasciata in data 22 luglio 2010 (data di prima emissione), con scadenza in data 21 luglio 2019, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte e depositata agli atti del Comune.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 17: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Cooperativa ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n. 79007556, rilasciata

in data 19 marzo 2019, dalla compagnia "Allianz Assicurazioni S.p.A." - Agenzia 871000 - Paola (CS), con decorrenza 23 marzo 2019 e scadenza 31 dicembre 2020, a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, con i seguenti massimali:

- polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi con un massimale "unico" per sinistro di €. 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00);
- polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, con un massimale per sinistro di €. 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) e con un limite di €. 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per persona danneggiata.

Articolo 18: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente. A tale scopo verificherà che la Cooperativa attui e rispetti le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.



ADISS MULTISERVICE scs
RESPONSABILE LEGALE
Avv. Aldo Longo



A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

La Cooperativa, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Articolo 19: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte della Cooperativa.

A tale proposito la predetta Impresa non potrà esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e

modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte della Cooperativa, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

Articolo 20: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

La Cooperativa ha dichiarato, in sede di gara, la propria ottemperanza agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 21: Domicilio della Cooperativa.


A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni della Cooperativa è la sede legale di Paola (CS), Via Rione Colonne, n° 19 - Tel. 0982 613200 – pec: adissmultiservice@pec.it

Articolo 22: Spese contrattuali.

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Articolo 23: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato e al disciplinare di gara, approvati con determinazione dirigenziale n. 35 del 17 gennaio 2019 (n. 8/2019 del registro del Settore 2 – Politiche Sociali). Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potrebbero essere emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.



ADISS MULTISERVICE scs
RESPONSABILE LEGALE
Avv. Aldo Longo

Articolo 24: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

La Cooperativa ha dichiarato inoltre, in data 16 maggio 2019, di essere esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e di avere diritto alla riduzione del 50% dei diritti di rogito contratto, ai sensi della deliberazione n. 17/pareri/2006 dell'11/10/2006 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia.

Articolo 25: Protocollo di legalità.

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato in data 8 novembre 2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte così da fare parte del presente contratto.


Articolo 26: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.


Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 21 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

2024/01/10 10:00:00
COMUNE DI VIBO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA COOPERATIVA: **dott. Aldo Longo, nella qualità**



ADISS MULTISERVICE scs
RESPONSABILE LEGALE
Avv. Aldo Longo

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Giuseppe Piccoli**



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 8, 11, 12, 14, 15, 18 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017 tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle





forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che



ADISS MULTISERVICE scs
RESPONSABILE LEGALE
Avv. Aldo Lorenz

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.


Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322 c.p. 322-bis C.P. 346-bis c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**






- PER LA COOPERATIVA: **dott. Aldo Longo, nella qualità**

ADISS MULTISERVICE scs

RESPONSABILE LEGALE

Avv. Aldo Longo



- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Giuseppe Piccoli**

